DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1965

che modifica nuovamente la decisione del 21 dicembre 1964 con cui si autorizza la riscossione di tasse di compensazione sull'importazione nella Repubblica francese di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte, nonché di bozzime e appretti preparati a base di materie amidacee, provenienti da alcuni Stati membri

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(66/53/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato e che prevede la riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prorogata e modificata con decisione del 29 marzo 1965 (2), prorogata con decisione del 15 giugno 1965 (3), prorogata e modificata nuovamente con decisione del 26 ottobre 1965 (4),

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (5) che stabilisce l'elenco dei prodotti cui può essere applicata la suddetta decisione,

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1964 (6) che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sull'importazione nella Repubblica francese di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte, nonché di bozzime ed appretti preparati a base di materie amidacee, provenienti da alcuni Stati membri, prorogata e modificata con decisione del 31 marzo 1965 (7), prorogata con decisioni del 18 giugno 1965 (8) e del 27 ottobre 1965 (9),

Considerando che dai dati indicati appresso risulta che gli elementi presi in considerazione al momento dell'adozione della decisione citata del 21 dicembre 1964 e delle decisioni che l'hanno modificata, hanno subito delle modifiche e che, di conseguenza, bisogna apportare a detta decisione gli emendamenti necessari ;

Considerando che dalle informazioni raccolte dalla Commissione durante la consultazione degli Stati membri avvenuta il 15 ottobre 1965 risulta che da qualche tempo si effettueranno delle esportazioni di destrine a base di fecola di patate dall'Unione economica belgo-lussemburghese e dirette verso altri Stati membri ;

Considerando che il costo d'approvvigionamento della fecola di patate nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo corrisponde al prezzo medio di detta materia prima resa franco-frontiera belgo-lussemburghese e sdoganata, pari a 583,16 FB per il periodo da gennaio a giugno 1965 ; che, di conseguenza, il costo della fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine è di 670,63 FB, pari a 66,22 FF ;

Considerando che, per quanto riguarda il costo d'approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica federale di Germania, quando detta materia è d'origine nazionale, si può adottare un prezzo medio di 68,04 DM per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza di 530 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio di 9 DM per 100 kg di patate rese franco fecoleria, di una sovvenzione statale che, per 530 kg di patate di contenuto medio in fecola del 16 %, è di 11,02 DM, di un costo medio di trasformazione di 26,32 DM per 100 kg di fecola di patate e di un margine medio della fecoleria dell'8 % ; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata, ammonta per i mesi da gennaio a luglio 1965 a 52,61 DM per 100 kg ; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 40.000 tonnellate di fecola di patate per la campagna 1964/1965, e cioè di 23.333 tonnellate per 7 mesi, e delle importazioni di fecola di patate effettuate nei mesi da gennaio a luglio 1965 per 17.824 tonnellate, si possono adottare dei prezzi

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
(2) GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
(3) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1866/65.
(4) GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
(5) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
(6) GU n. 21 dell'8. 2. 1965, pag. 348/65.
(7) GU n. 70 del 27. 4. 1965, pag. 1052/65.
(8) GU n. 114 del 28. 6. 1965, pag. 1915/65.
(9) GU n. 193 del 15. 11. 1965, pag. 2953/65.

medi di 70,56 DM, pari a 87,09 FF, e di 63,50 DM, pari a 78,38 FF, per la fecola di patate incorporata rispettivamente in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime, esportate dalla Repubblica federale di Germania verso la Repubblica francese ;

Considerando che, per quanto riguarda il costo per l'approvvigionamento di fecola di patate nel Regno dei Paesi Bassi, quando detta materia prima è d'origine nazionale, si può adottare un prezzo medio di 55,10 Fl. per 100 kg, tenuto conto di un rapporto d'equivalenza medio di 510 kg di patate per 100 kg di fecola, d'un prezzo medio pagato al produttore e di spese per resa in fabbrica ammontanti rispettivamente a 7,10 Fl. e a 0,37 Fl. per 100 kg di patate, d'un costo medio di trasformazione di 12,92 Fl. per 100 kg di fecola e di un margine medio di fecoleria dell'8 % ; che, inoltre, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco-frontiera e sdoganata, ammonta per i mesi da gennaio a agosto 1965 a 35,13 Fl. per 100 kg ; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 304.000 tonnellate di fecola di patate per la campagna 1964/1965, e cioè di 202.644 tonnellate per 8 mesi, e delle importazioni di fecola di patate effettuate nei mesi da gennaio ad agosto 1965 pari a 828 tonnellate, si possono adottare dei prezzi medi di 63,27 Fl. e 56,94 Fl. per la fecola incorporata rispettivamente nelle destrine e nelle bozzime nel Regno dei Paesi Bassi ; che, tuttavia, i costi effettivi della fecola di patate utilizzata nella fabbricazione dei prodotti in questione destinati all'esportazione corrispondono ai prezzi sopraindicati, diminuiti di un importo che per il medesimo peso di amido di granturco o di fecola di patate è pari al prelievo applicabile all'importazione dai paesi terzi del quantitativo di granturco impiegabile per la fabbricazione dell'amido di granturco necessario per la preparazione di detti prodotti e dell'ammontare della restituzione accordata da detto Stato membro alla produzione di tale cereale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio [1], pari a 9,81 Fl. per 100 kg di destrine ; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate nei mesi da aprile a giugno 1965, si può adottare un prelievo medio di 3,50 Fl. corrispondente agli importi medi di 6,47 Fl. e 5,82 Fl. concessi all'esportazione rispettivamente di 100 kg di destrine e di bozzime ; che, di conseguenza, i costi effettivi della fecola di patate incorporata nelle destrine e nelle bozzime esportate dallo Stato membro in questione verso la Repubblica francese possono essere fissati rispettivamente in 46,99 Fl. per 100 kg, pari a 64,09 FF, e in 42,29 Fl. per 100 kg, pari a 57,68 FF ;

[1] GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

Considerando che, per quanto riguarda il costo d'approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica francese, quando detta materia prima è d'origine nazionale, si può adottare un prezzo medio di 69,63 FF per 100 kg, tenuto conto di un rapporto d'equivalenza medio di 535 kg di patate per 100 kg di fecola, d'un prezzo medio pagato al produttore, di una sovvenzione statale e delle spese per resa in fabbrica rispettivamente di 9,09 FF, 1,43 FF e 0,84 FF per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 19 FF per 100 kg di fecola e di un margine medio della fecoleria dell'8 % ; che, nei primi 8 mesi del 1965, non è stata riscontrata alcuna importazione di fecola di patate destinata alla fabbricazione di destrine e di bozzime ; che, di conseguenza, si possono adottare i prezzi medi di 80,07 FF e di 72,06 FF per la fecola di patate incorporata rispettivamente in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime nella Repubblica francese ;

Considerando che nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo il costo d'approvvigionamento del granturco destinato all'industria dell'amido corrisponde al prezzo d'entrata fissato dai due Stati membri in questione, maggiorato delle spese per resa in fabbrica ammontanti in media a 13,95 FB per 100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione alla produzione accordata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, pari a 86 FB per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo d'entrata medio di 404,67 FB per 100 kg per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, si possono adottare dei prezzi medi di 567,65 FB, pari a 56,05 FF, e di 510,88 FB, pari a 50,44 FF, per il granturco incorporato rispettivamente in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime, esportate dagli Stati membri di cui trattasi verso la Repubblica francese ;

Considerando che nella Repubblica federale di Germania il costo d'approvvigionamento del granturco destinato all'industria dell'amido corrisponde al prezzo di entrata fissato da detto Stato membro, maggiorato delle spese per resa in fabbrica ammontanti in media a 1,05 DM per 100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione alla produzione accordata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, pari a 17,15 DM per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo d'entrata medio di 43,08 DM per 100 kg, per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, si possono adottare i prezzi medi di 46,05 DM, pari a 56,84 FF, e di 41,44 DM, pari a 51,16 FF, per il granturco incorporato rispettivamente in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime, esportate dalla Repubblica federale di Germania verso la Repubblica francese ;

Considerando che nella Repubblica italiana il costo d'approvvigionamento del granturco destinato all'industria dell'amido corrisponde al prezzo indicativo fissato da detto Stato membro, diminuito dell'importo della restituzione alla produzione accordata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio; che, tenuto conto di un prezzo indicativo medio di 4.360 Lit. per 100 kg, per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, di un prezzo di entrata medio e di un prezzo cif medio che per il secondo trimestre 1965 ammontano rispettivamente a 4.050 Lit. e a 4.287 Lit. per 100 kg di granturco, si possono adottare dei prezzi medi di 7.441 Lit., pari a 58,78 FF, e di 6.697 Lit., pari a 52,90 FF, per il granturco incorporato rispettivamente nelle destrine e nelle bozzime, esportate dalla Repubblica italiana verso la Repubblica francese ;

Considerando che nel Regno dei Paesi Bassi il costo d'approvvigionamento del granturco destinato all'industria dell'amido corrisponde al prezzo d'entrata fissato da detto Stato membro, maggiorato delle spese per resa in fabbrica ammontanti in media a 1,01 Fl. per 100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione alla produzione accordata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, pari a 5,30 Fl. per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 31,90 Fl. per 100 kg, per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, si possono adottare dei prezzi medi di 47,12 Fl. e di 42,41 Fl. per il granturco incorporato rispettivamente nelle destrine e nelle bozzime nel Regno dei Paesi Bassi ; che, però, i costi effettivi del granturco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti in questione, destinati all'esportazione verso la Repubblica francese, corrispondono ai prezzi sopra indicati, diminuiti di un importo pari a quello del prelievo applicabile all'importazione dei paesi terzi del quantitativo di granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido di granturco necessario per la preparazione di detti prodotti ; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate nei mesi da aprile a giugno 1965, si può adottare un prelievo medio di 3,50 Fl. per 100 kg di granturco, corrispondente agli importi medi di 5,97 e 5,37 Fl. concessi all'esportazione rispettivamente di 100 kg di destrine e 100 kg di bozzime ; che, di conseguenza, i costi effettivi del granturco incorporato nei prodotti in questione esportati dallo Stato membro considerato verso la Repubblica francese possono essere fissati rispettivamente in 41,15 Fl., pari a 56,12 FF, per 100 kg di destrine e in 37,03 Fl., pari a 50,51 FF, per 100 kg di bozzime ;

Considerando che nella Repubblica francese il costo d'approvvigionamento del granturco destinato all'industria dell'amido corrisponde al prezzo d'entrata fissato da detto Stato membro, maggiorato delle spese per resa in fabbrica ammontanti in media a 1,30 FF per 100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione alla produzione accordata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, pari a 9 FF per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo d'entrata medio che per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966 può essere fissato in 44,71 FF per 100 kg, si possono adottare i prezzi medi di 63,17 FF e 56,85 FF per il granturco incorporato rispettivamente in 100 kg di destrine e in 100 kg di bozzime ;

Considerando che, tenuto conto dei dati di cui sopra, l'incidenza, sui costi di produzione delle destrine e delle bozzime, delle disparità di prezzi delle materie prime incorporate in 100 kg delle merci importate nello Stato membro richiedente dagli altri Stati membri ammonta a quanto segue :

(FF/100 kg)

Stato membro esportatore / Prodotti	U.E.B.L.		Germania (R.f.)		Italia		Paesi Bassi	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Fecola di patate	13,85	12,46	—	—	—	—	15,98	14,38
Granturco	7,12	6,41	6,33	5,70	4,63	4,17	7,05	6,34

(a) Destrine.
(b) Bozzime.

Considerando che i prezzi medi, al netto delle tasse di compensazione, praticati dagli Stati membri esportatori per 100 kg dei prodotti in questione, resi franco-frontiera francese, non sdoganati, ammontano per i mesi da gennaio a settembre 1965 a quanto segue :

(FF/100 kg)

Stato membro esportatore / Prodotti	U.E.B.L.	Germania (R.f.)	Italia	Paesi Bassi
Destrine	63,48	138,10	74,27	79,80
Bozzime	88,62	313,43	431,95	94,65

Considerando che gli importi delle tasse di compensazione che la Repubblica francese potrebbe eventualmente essere autorizzata a riscuotere sulle importazioni di destrine e di bozzime da altri Stati membri ammontano — ai sensi dell'articolo 2 della prima decisione del Consiglio citata, tenuto conto dell'incidenza del dazio doganale respettivamente del 10,5 % e del 6 % che lo Stato membro richiedente applica a questi prodotti dal 1° gennaio 1965 nei confronti degli altri Stati membri — a quanto segue :

(FF/100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.				Germania (R.f.)		Italia		Paesi-Bassi			
Materia prima incorporata	(1)		(2)		(2)		(2)		(1)		(2)	
Prodotto importato	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime (Dq)	13,85	12,46	7,12	6,41	6,33	5,70	4,39	3,95	15,98	14,38	7,05	6,34
Protezione della trasformazione (x)	1,59	2,22	1,59	2,22	3,45	7,84	1,86	10,80	1,99	2,37	1,99	2,37
Protezione applicabile dal 1° gennaio 1958	2,22	17,72	2,22	17,72	48,33	62,69	25,99	86,39	27,93	18,93	27,93	18,93
Incidenza del dazio doganale consolidato applicabile nei confronti dei paesi terzi	—	12,70	—	12,70	—	27,62	—	14,85	—	15,96	—	15,96
Protezione totale ammissibile	15,44	12,69	8,71	8,63	9,78	13,54	6,25	14,75	17,97	15,95	9,04	8,71
Incidenza del dazio doganale intracomunitario	6,67	5,32	6,67	5,32	14,50	18,81	7,80	25,92	8,38	5,68	8,38	5,68
Importo della tassa di compensazione eventualmente applicabile sull'importazione dai paesi membri	8,77	7,37	2,04	3,31	—	—	—	—	9,59	10,27	0,66	3,03

(1) Fecola di patate.
(2) Granturco.
(a) Destrine.
(b) Bozzime.

Considerando che dalla suddetta tabella risulta che, per quanto riguarda le importazioni nella Repubblica francese di destrine e di bozzime a base di granturco provenienti dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica italiana, la somma dell'incidenza della disparità di prezzi delle materie prime e della protezione massima del 2,5 % dell'attività di trasformazione è coperta attualmente dall'incidenza del dazio doganale intracomunitario ; che, di conseguenza, non ricorrono le condizioni per l'applicazione della prima decisione del Consiglio citata del 4 aprile 1962 ; che detta somma non è coperta dall'incidenza del dazio doganale intracomunitario per le importazioni :

— di destrine e di bozzime a base di fecola di patate provenienti dall'U.E.B.L. e dal Regno dei Paesi Bassi ;

— di destrine e di bozzime a base di granturco provenienti dall'U.E.B.L. e dal Regno dei Paesi Bassi ;

che, d'altra parte, per quanto riguarda le destrine a base di granturco importate nella Repubblica francese dai Paesi Bassi, l'importo massimo della tassa applicabile ammonterebbe a 0,66 FF per 100 kg ; che tuttavia in una precedente consultazione degli Stati membri è stata riconosciuta l'opportunità di escludere l'applicazione di tasse di compensazione d'importo inferiore a 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotti importati, dato che l'interesse relativamente scarso sul piano economico derivante dall'applicazione di una tassa d'importo cosí basso non giustifica gli inconvenienti che essa comporta sul piano pratico ;

Considerando che sussistono attualmente delle disparità tra i prezzi delle materie prime incorporate nelle merci in questione, praticati dalla Repubblica francese, da un lato, e dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi dall'altro ;

Considerando che nelle precedenti decisioni in materia è stato dimostrato che, in passato e in mancanza di tasse di compensazione, tali disparità hanno provocato un aumento delle importazioni di entità tale da mettere in pericolo le industrie produttrici delle merci in questione situate nello Stato membro importatore ; che, inoltre, i pareri espressi dagli Stati membri, consultati il 15 ottobre 1965 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della prima decisione citata del Consiglio del 4 aprile 1962, hanno messo in evidenza che le industrie produttrici delle merci in questione dello Stato membro richiedente sarebbero nuovamente messe in pericolo dalla concorrenza delle industrie similari degli altri Stati membri, se cessasse l'applicazione delle tasse di compensazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A modifica dell'articolo 1 della decisione del 21 dicembre 1964, la Repubblica francese è autorizzata, alle condizioni indicate in detta decisione, a riscuotere delle tasse di compensazione sulle importazioni

— di destrine a base di fecola di patate, nonché fecole di patate solubili o torrefatte (voce ex 35.05 A della tariffa doganale comune) e bozzime ed appretti preparati a base di fecola di patate (voce ex 38.12 A I della tariffa doganale comune) provenienti dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi ;

— di destrine a base di granturco, nonché amidi solubili o torrefatti (voce ex 35.05 A della tariffa doganale comune) e di bozzime ed appretti a base di granturco (voce ex 38.12 A I della tariffa doganale comune) provenienti dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo ;

— di bozzime ed appretti a base di granturco (voce ex 38.12 A I della tariffa doganale comune) provenienti dal Regno dei Paesi Bassi,

salvo che gli Stati membri esportatori applichino le medesime tasse sulle importazioni e a condizione che sia applicata una tassa di compensazione anche sulle importazioni di amidi e fecole solubili o torrefatte (voce 35.05 A) provenienti dai paesi terzi.

Articolo 2

Le tasse di cui all'articolo 1 sono fissate nella misura indicata nella seguente tabella :

Prodotti e voci tariffarie	U.E.B.L.		Paesi Bassi		Italia		Paesi terzi
	Import. FF/100 kg	Esport. FB/100 kg	Import. FF/100 kg	Esport. Fl./100 kg	Import. FF/100 kg	Esport. Lit./100 kg	Tassa riscossa all'import. FF/100 kg
Destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte (voce 35.05 A)							9,59
— Destrine a base di fecola di patate, fecole di patate solubili o torrefatte (voce ex 35.05 A)	8,77	80,41	9,59	6,36	—	—	
— Destrine a base di granturco, amidi di granturco solubili o torrefatti (voce ex 35.05 A)	2,04	18,74	—	—	—	—	
Bozzime ed appretti preparati a base di materie amidacee (vove 38.12 A I)							—
— Bozzime ed appretti preparati a base di fecola di patate (voce ex 38.12 A I)	7,37	70,39	10,27	7,10	—	—	
— Bozzime ed appretti preparati a base di granturco (voce ex 38.12 A I)	3,31	31,60	3,03	2,10	—	—	

Articolo 3

Prima di dar applicazione alla presente decisione, la Repubblica francese notifica alla Commissione ed agli Stati membri interessati la data a decorrere dalla quale essa intende procedere all'applicazione stessa, nonché gli importi delle tasse che essa intende applicare qualora detti importi siano inferiori a quelli previsti dalla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, alla Repubblica francese, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN